

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33	OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI).
Data 29/07/2020	

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di luglio alle ore 09.35 nell'aula consiliare, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei signori:

SINDACO: Avv. Antonio Sabino (presente)

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	CECERE GIOVANNI	SI	
2	CARANDENTE TARTAGLIA IMMACOLATA	SI	
3	MIGLIACCIO MARINA	SI	
4	ESPOSITO ANTONIO	SI	
5	GOLIUSO ADELE	SI	
6	PAPARONE LORENZO	SI	
7	COPPOLA RAFFAELE	SI	
8	ESPOSITO GENNARO		SI
9	PARAGLIOLA FERDINANDO	SI	
10	SANNINO ANGELA	SI	
11	FIorentino MARIANNA	SI	
12	ORLANDO MARGHERITA	SI	
13	DI ROBERTO ROSARIO	SI	
14	NIGLIO ALESSANDRO	SI	
15	CASTELLONE GENNARO	SI	
16	SECONE DAVIDE		SI
17	CELANO FILIPPO		SI
18	LUCCHESI VINCENZO		SI
19	ROLLIN GIUSEPPINA		SI
20	CAPUOZZO ROSA	SI	
21	RUSCIANO FRANCESCA	SI	
22	SANTORO GIOVANNI	SI	
23	ORLANDO MICHELE		SI
24	DI CRISCIO GABRIELE	SI	

Risultano presenti n. 19 Consiglieri incluso il Sindaco

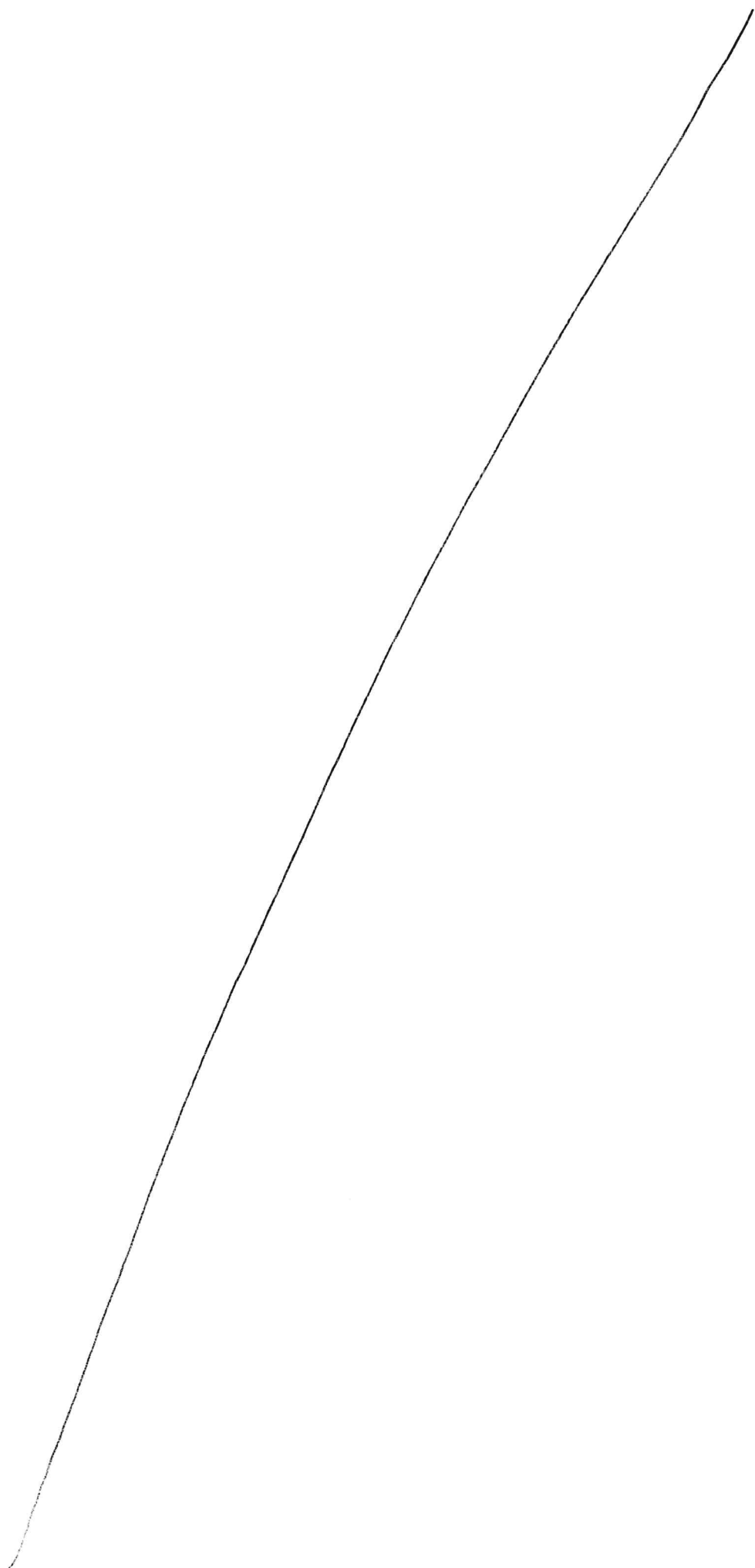
Presiede il Sig. Cecere Giovanni nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale d.ssa CANDIDA MORGERA.

Il Presidente del Consiglio Comunale

constatato che c'è il numero legale dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dell'argomento in oggetto, inserito nell'o.d.g.

Nominati scrutatori i Sigg. Niglio, Rusciano, Sannino.



Settore Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO l'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1 lett. b) l'inserimento nell'art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis:

« In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ».

VISTO l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

DATO ATTO CHE:

-) con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 7 maggio 2019 è stato approvato il dissesto finanziario del Comune di Quarto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e seguenti del D. lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
-) la Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Napoli -Area II- raccordo con gli Enti Locali- con nota prot. 150300 del 27/05/2020 recepita al protocollo dell'Ente al n. 21432 del 28/05/2020 ha trasmesso al Comune di Quarto il Decreto Ministeriale nr. 49350 dell' 11 maggio 2020 con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
-) con nota prot. 24905 del 24/06/2020 il Ministero dell'Interno ha chiarito che in virtù dell'articolo 5 del citato decreto l'approvazione dei documenti contabili di cui all'art. 264, comma 2, TUEL 267/2000, deve avvenire entro il 30 settembre 2020;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267/2000;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l'applicazione della TARI;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria accolto al prot. n°27250 del 14/07/2020, Verbale n.21;

SI PROPONE DI DELIBERARE

) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), composto da n. 29 articoli, che sostituisce integralmente il precedente, dando atto che esso entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2020;

) di dichiarare, considerata l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Settore Tributi
Dott. Giovanni Orlando



Il Consiglio Comunale

Dato atto che:

- si passa alla discussione del punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI)";
- alle ore 10.50 il segretario generale procede all'appello, presenti 18 consiglieri incluso il sindaco, assenti 7 consiglieri (Esposito Gennaro, Secone, Celano, Lucchese, Rollin, Orlando Michele e Di Criscio);
- Si passa alla votazione

Presenti	18
Votanti	18

Con voti espressi per alzata di mano:

favorevoli: 17

contrari: 0

astenuti: 1 (Capuozzo)

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto:"Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI)"

si passa alla votazione sulla immediata esecutività

Presenti	18
Votanti	18

Con voti espressi per alzata di mano:

favorevoli: 17

contrari: 0

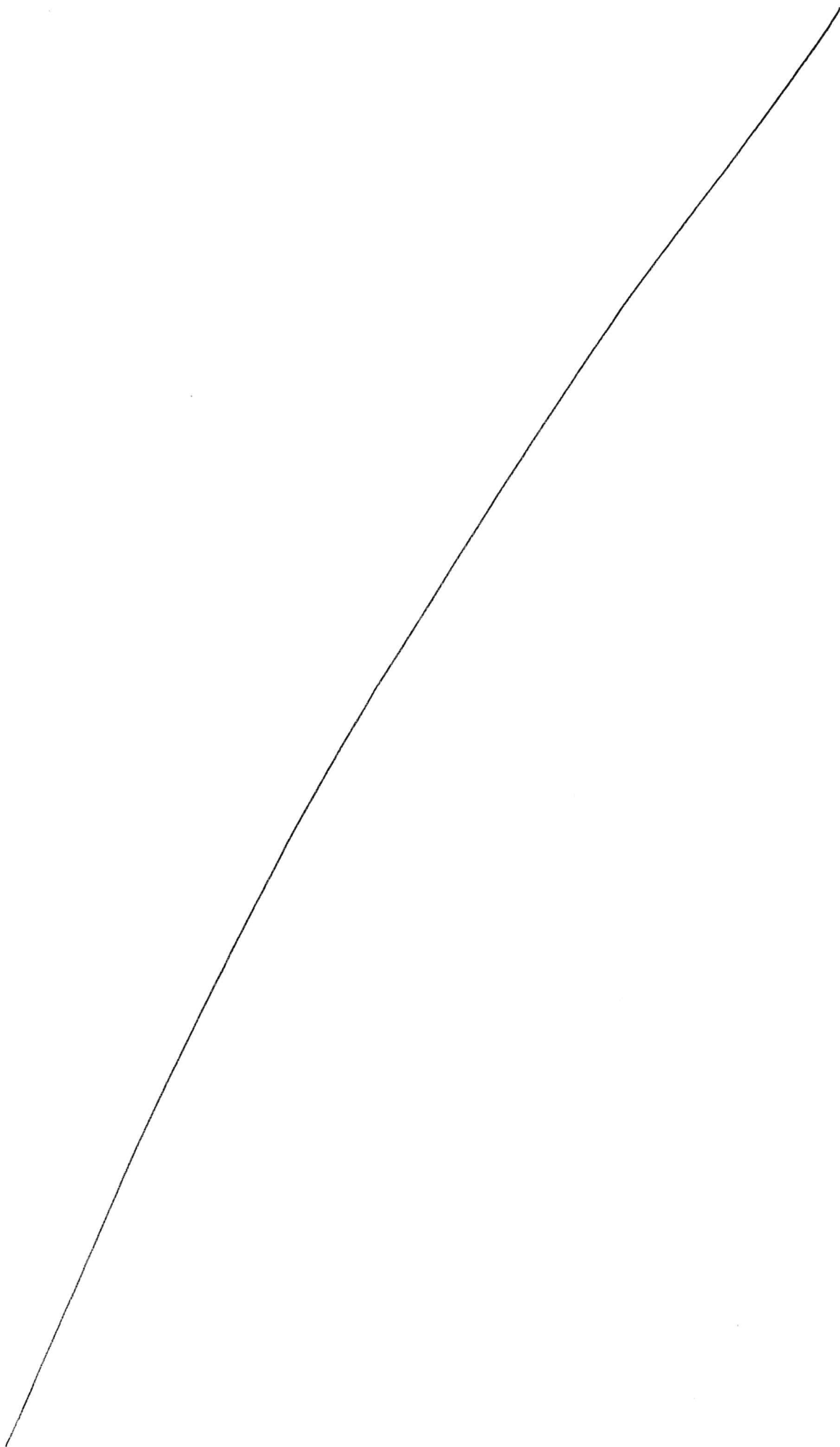
astenuti: 1 (Capuozzo)

DELIBERA

di conferire alla presente carattere di immediata esecutività.

-L'esposizione integrale degli interventi inerenti l'argomento in questione è riportata nel resoconto stenografico della seduta che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Del che è verbale.



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego, Assessore.

ASSESSORE – Allora, anche qui salto i preamboli di Legge che materialmente possono tediarci chi sta in streaming e che i Consiglieri ne sono a conoscenza. Si sa che queste Legislature in queste cose si sono adeguate in molte situazioni. La prima cosa è stata la IUC, quindi c'è l'abolizione, e nel... Seguirete dopo. Per questa cosa sono nate.., ci sono tanti adeguamenti. E in questa, tra questi adeguamenti si è proceduto anche a dare un nuovo regolamento alla TARI, che è qualcosa veramente di... Il vecchio regolamento non era ben chiaro, dove si sono recepite appunto tutte le osservazioni possibilmente da parte dell'esecutivo e anche da questo Assessorato per quanto riguarda a un certo punto le osservazioni che sono nate nel corso di questo anno e mezzo dove si è parlato moltissimo di realtà, di riduzioni e cose varie. Quello che tengo a fare osservare, questo regolamento a un certo punto che cosa porta in particolare. A un certo punto riporta le realtà, alla realtà veramente i metri lineari, a metri lineari per quanto riguarda tutti gli esercenti a un certo punto che a questo punto qua, come si è scritto e come abbiamo annoverato all'interno di questo piccolo regolamento che è composto appena appena 29 Articoli, abbiamo chiarito che i metri dove si misura il termine, misura della TARI, è relativo ai metri lineari che sono percorsi dalla clientela. Questo significa eliminare la parte delle scaffalature, eliminare laddove quei luoghi dove non si genera la spazzatura praticamente. Quindi, le scaffalature, depositi e cose varie. Addirittura anche prevedere, eliminare dei commercianti che sono giustamente stati colpiti questa pandemia, a un certo punto anche di prevedere una riduzione per quanto riguarda di chi ha il parcheggio destinato soltanto per una aliquota ai propri dipendenti. E quindi quella viene esonerata. E non solo. Oltre alle agevolazioni che ci stanno per quanto riguarda il compostaggio è tutto specificato in effetti aderente alla realtà che è stata evidenziata nel corso di questi

anni, di questo anno e mezzo dalla... O due anni, visto che stiamo a luglio, da parte dei cittadini, tutti naturalmente. In più è stato anche, e mi permetto di... Perché sono dei punti fondamentali, che anche diciamo alla cosiddetta... Per me sono colleghi e sono Consiglieri, ma diciamo minoranza, a un certo punto ha fatto evidenziare. Qui abbiamo anche una limitazione. Abbiamo previsto la limitazione per il 2020, cosa che poi porteremo nel definitivo, nel bilancio definitivo per quanto riguarda quegli esercizi. È vero che lo dice la Legge. Quegli esercizi che sono stati chiusi a seguito della pandemia. Quindi, praticamente loro avranno automaticamente la riduzione su questo, che rientrano tutti quegli esercizi che rientrano nelle tabelle per il periodo che la Regione Campania o la Legge o la (inc.) ha deciso di chiudere e tenere chiuso. Poi, ma non solo, ma non solo ulteriormente previste anche diversificati a un certo punto i versamenti per la tassa. Ossia, mentre per la TARI nel carattere generale sono stati dati i canoni, perché poi dobbiamo rasentare il bilancio e quindi prevedere il bilancio del 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre e 30 gennaio di ciascun anno. Quindi, per quanto riguarda il 2020 ci saranno probabilmente realizzate diversamente. Il 30 settembre, il 30 novembre, il 31 gennaio, il 31 marzo. E allora, basta soltanto che gli addetti e, insomma, naturalmente è stato anche previsto per quanto riguarda le famiglie con disabile e le soglie abbattimento, famiglie che a un certo punto hanno delle situazioni particolari, abbattimenti, interventi, per quanto riguarda quelle persone che sono già accolte e sistemate nel campo del sociale. E praticamente queste le novità. Io non mi dilungo. Mi sono dilungata nei particolari diciamo che sono più evidenti, anche perché a monte come Assessore al bilancio a un certo punto devo tener conto anche delle situazioni non solo dei cittadini, a un certo punto di tutta la collegialità, ma proprio per venire poi a favore di manutenzione e cose varie che i cittadini chiedono automaticamente devo anche sapere, avere la certezza, di dare certezze e possibilità di un riscontro e di un'entrata, perché solo con entrate da parte dei cittadini si va avanti con le manutenzioni con tutto quello che si può richiedere ... (*interferenze – inc.*)... a un certo punto esclusivamente per bene e non la politica per il bene dei cittadini e per l'innovazione è un'alternativa per la città. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Di Criscio.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – Buongiorno a tutti. Allora, questo regolamento per la tassa sui rifiuti è un regolamento prettamente tecnico. Si apre posta con la (inc.). La politica non ci sta. Anzi, fate una politica a lungo, perché in questo regolamento ci sta scritto in caso di... Vi leggo un Articolo. In caso di ulteriori dichiarazioni, la sanzione di metri quadri dell'appartamento o dell'attività commerciale, la sanzione minimo 100, massimo 500. Da 100 a 500 e non meno di euro 50. E allora, la politica chi la fa, il caposettore? Chi la stabilisce? Qua si deve mettere solo 100 euro o 50 euro e basta. Com'è? Minimo e massimo, così chi va là che ha sbagliato, caposettore, mò ti faccio 100 euro, il minimo o ti faccio solo 50. Che sono queste cose? La politica stabilisce la sanzione, il caposettore. Perché poi all'Articolo successivo per quanto riguarda la tariffa sull'acqua, su proposta del Sindaco e dell'Assessore. E mi fa piacere, perché significa che l'hanno guardata loro e loro hanno chiesto quello che si deve fare e come si deve preparare. E qua per la spazzatura perché la politica non è entrata? Allora, quando dico il caposettore (inc.) dico la verità. Noi stamattina dovevamo fare una Commissione bilancio per chiarire questo. Il Presidente ci ha scavalcato, ha convocato il Consiglio. La Commissione bilancio non ha esaminato ancora le carte. Tu perché fai questi ordini del giorno, parti con queste convocazioni, Presidente, senza avere mai il verbale della Commissione?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Questo punto qua ci stava in Commissione bilancio.

CONSIGLIERE DI CRISCIO – E chi è che lo spegne? Lo spegni tu? O le spegne Lei? E non si permetta di spegnerlo quando parlo io. Allora, per concludere. Quando le cose si fanno in fretta come fa sempre Lei, Presidente, mi deve dare atto perché è la verità. Lei non ha convocato una Commissione di capogruppo per stabilire l'ordine del giorno e la data del Consiglio da quando ha iniziato. Ha fatto una sola mezza due anni fa. Allora, succede questo, perché io questa osservazione la volevo fare nella

Commissione. Come Commissione stabiliamo una cifra, come Commissione, in modo che venivo che venivo in Consiglio da Lei, quando Lei faceva l'ordine del giorno, è tutto a posto. Invece, da 100 a 500. E il caposettore fa politica. Ma non è sbagliato. Quello piglia e ci fa l'erogazione della sanzione di 500 euro a quello che non lo può vedere. A quello che può vedere la fa di 50 euro. Ma la volete finire? Che deliberate adesso con potere nelle mani del caposettore? Questa è la verità. Misurate alla mano, non dice niente, dice il minimo e il massimo. Invece noi come Consiglio Comunale dobbiamo stabilire la cifra. Io dico di mettere chi sbaglia la dichiarazione specialmente ora in questo momento di crisi economica, pandemica e via di seguito, mi pare che state a fare i soldati qua dentro, volete ammazzare i cittadini? Quelli stanno tutti quanti inguaiati. Vedete quanti negozi hanno chiuso a Quarto? E poi un'altra cosa su questo. Questo è appunto la spazzatura, che sta andando avanti sempre con quell'ipotesi di costo, i famosi 4 milioni di euro all'anno, per cui la TARI quinquennale è 20 milioni di euro. Ma io vi devo chiedere una cosa. Nel capitolato d'appalto ci sta scritto dopo un anno l'ufficio, quindi l'Assessore tramite il caposettore che è l'ufficio addetto deve chiedere alla ditta il costo del lavoro, mandando all'ufficio la copia... Il costo dei lavori più i contributi e via di seguito, perché nel caso in cui il costo del lavoro dopo un anno è diminuito in base alla proposta al calcolo dell'appalto, il contratto viene rivisto a ribasso. È stato fatto questo fino a ora? No. Ci state dando solo le proroghe, ma questo calcolo non lo state facendo, perché se esce il calcolo di 500.000 euro in meno facciamo risparmiare i cittadini, i commercianti. Si fa un capitolato e poi non viene rispettato. E questo io lo dissi pure un'altra volta. Allora, chi di noi che scrivesse a questa società in prorogatio da due anni o da cinque anni, non mi ricordo manco, ho perso il conto. Fatevi mandare le copie del costo del lavoro, va bene? E vediamo. Andiamo a verificare. È nell'interesse della città, nell'interesse dei cittadini. Ma se dormite e non chiedete mai niente, questi fanno sempre tre anni (inc.) 2 milioni e mezzo all'anno vi costa il lavoro, che è esagerato, ve lo dice uno che se ne intende. Quindi, io vado a concludere. Questo regolamento purtroppo visto che non ha testa né coda, io

propongo al Consiglio Comunale di mettere il minimo 50 euro in caso di infedele dichiarazione. Basta. No 100, poi 500. Grazie. Altrimenti il mio voto è contrario.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Di Criscio. Ci sono altri interventi? Consigliere Goliuso, prego.

CONSIGLIERE GOLIUSO – No, volevo solo intervenire, Presidente, per fare una precisazione. Vorrei pregare il Consigliere, collega Di Criscio che quando fa degli interventi di essere preciso su quello che dice. Di non attribuire ciò che dice agli altri. Voglio solo precisare che questo regolamento che si è appena discusso sulla TARI è stato ampiamente discusso in Commissione. Sono 15 giorni che trattiamo sempre gli stessi argomenti. Tutto qui. È stato ampiamente discusso, è stato chiesto di fare osservazioni, ci sono dei verbali, penso che sono anche allegati alla cartellina. E niente, solo questo. Chiedo ai Consiglieri colleghi di fare degli interventi attinenti e dicendo ciò che effettivamente è la realtà. Non devono dire bugie assolutamente. Solo questo, volevo fare questa precisazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Consigliera Goliuso. Di Criscio ha ascoltato il Consigliere Goliuso? Ci sono altri interventi? Santoro, prego.

(Sovrapposizione di voci)

CONSIGLIERE SANTORO – Presidente, per ragioni tecniche io mi ricordo seduto. Se mi sposto non funziona più il microfono. A prescindere dalla valutazione che noi omettiamo di entrare nel ragionamento fatto da Gabriele Di Criscio e dal Presidente di Commissione, perché adesso bisogna vedere chi è che dice la bugia o chi è che dice la verità. Tanto non vogliamo entrare nel merito, però partiamo da un concetto che è quella... Un concetto positivo che noi abbiamo sempre avuto. Io come persona e come gruppo politico da sempre che i regolamenti vanno sempre approvati, anche quando questi non sono buoni. Tanto è vero che noi approvammo il regolamento per le antenne e vi dicemmo che non serviva a niente. A niente è servito, ma l'abbiamo approvato con l'intento che poi si sarebbero fatti degli adeguamenti, degli

aggiornamenti. Ciò non è stato assolutamente fatto nonostante le sollecitazioni. Poi relativamente all'ordine del giorno, sì, se avessimo avuto con chiarezza il tempo dovuto avremo potuto presentare qualche proposta di modifica. Il Presidente prima ci ha tenuto a precisare e a confermare che la nostra interpretazione era rispetto alla buona fede del Presidente che ha fatto un ordine del giorno stabilendo poi la data per il Consiglio di venerdì etc. etc. Però ci siamo posti alcune domande e che le vogliamo rivolgere a questo Consiglio, relativamente a un paio di osservazioni rispetto all'ordine del giorno. Una che riguarda l'Art. 14. Perché l'Art. 14? Perché nell'Art. 14 al punto i) del primo punto c'è una descrizione che noi abbiamo già manifestato di alcune attività produttive esistenti sul territorio che sono state danneggiate da un lavoro pubblico che ancora oggi sta condannando il paese la viabilità e le stesse attività. E parlo di via Seitolla. Un problema che non si è, non avete, l'ufficio, non lo so chi è. Sta di fatto che il problema sta ancora lì e che ha l'attività commerciale è stata fortemente penalizzato. Attraverso l'Avvocato il signore aveva chiesto di provvedere così come recita una Legge Nazionale, ma il Comune ha risposto non possiamo perché non c'è il regolamento, relativamente a quella richiesta fatta dal commerciante. Bene. Questo regolamento previsto dalla Legge lo avete fatto e c'è una descrizione. Per questo siamo più che favorevoli all'approvazione, perché è un primo passo per riconoscere parzialmente un beneficio all'attività commerciale danneggiata. L'Articolo devo leggere il passaggio, sennò... Attività commerciali, l'Articolo è riduzione della tassa. Attività commerciali e artigianali ubicate in zone in cui vi è una alterazione della viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori si protraggono per oltre sei mesi. Si applica una riduzione del 30%, parte variabile della tariffa di riferimento. La Legge se non fosse uscita neanche il regolamento sarebbe stato fatto. Quindi, noi dobbiamo per forza essere obbligati a fare le cose? Non è così. La politica si deve attrezzare di quanto serve per soddisfare le esigenze dei cittadini e del territorio. Questo è un punto saliente, positivo a riguardo di un'attività commerciale danneggiata. Poi ci sono i dati per tutto il territorio dei cittadini, che ne parleremo in

un momento successivo, nonché per il Comune dal profilo economico finanziario per il lavoro fatto bene, fatto male, ma sta lì. L'altra osservazione è all'Art. 17, perché l'Art. 17 noi l'abbiamo trattato l'anno scorso con l'Assessore Martusciello, dove ci decidemmo delle cose durante la discussione del Consiglio Comunale. Questo articolo parla della riduzione sempre del tributo per quanto riguarda il compostaggio. Sindaco, ti invito a essere, come dire, più direttamente fermo, attento a quanto sto per dire, perché ha fatto il Consigliere Comunale come tanti altri, che spesso poi si dimenticano di avere avuto come Lei un ruolo in precedenza e che a prescindere dalla opposizione o dalla maggioranza avremo potuto contribuire ad apportare in Consiglio Comunale delle proposte. Negli anni passati quando ebbe la possibilità attraverso un grosso contributo per realizzare un compostaggio a Quarto, perché la problema della monnezza poi gira proprio su questo, sul compostaggio che qui in Campania non funziona. Ma è la qualità maggiore che comporta il costo maggiore per gli Enti locali. Bene. Noi dicemmo facciamo una sperimentazione, proviamo a sollecitare, ad attrezzarci, e poiché siamo di Quarto conosciamo la realtà urbanistica edilizia del nostro territorio. È inutile che ci nascondiamo. Partiamo da tutte le concessioni edilizie agricole. Tutte le villette che ci stanno e che ho appezzamento di terreno oltre i 400 metri. Voi lo avete scritto 400 metri, io dico oltre i 400 metri. Tutte le case agricole che già c'erano, probabilmente raggruppano a migliaia. Bene. Significa che questi possono tranquillamente fare il compostaggio domestico, e che la Legge prevede un'agevolazione. Bene. Voi per questo che cosa avete previsto? O meglio, non penso che l'avete fatto voi, l'avrà fatto l'ufficio. Il 10%. Ma che incentivazione è a ridurre l'umido del 10%? Cioè, 30 euro, perché ne pago 300, 30 euro. Non sono neanche incentivato. Allora, sarebbe opportuno rivedere questa posizione assunta da parte dell'estensore che ha fatto il regolamento relativamente a questa riduzione per il compostaggio domestico, perché c'è un 10% sempre per quanto riguarda i rifiuti organici di cucina, di potatura e giardino che viene concesso appunto questo 10%. Mentre per altre, sempre per le stesse caratteristiche sono imprese agricole e loro visto che a Quarto non ci stanno si prevede il 30%. Facciamo una cosa, io dico

vogliamo... Non voglio toccare niente, ma facciamo il 20% per ognuno, perché sono 30 e 10 fanno 40, non voglio toccare niente ma portiamolo allo stesso livello, 20% più 20%. È ovvio che poi la politica amministrativa di questa amministrazione Sabino dovrà essere quella di sollecitare i cittadini ad attivarsi e procedere secondo lo spirito della Legge che gli consente un'agevolazione e quindi ad attivarsi a fare quello che è il compostaggio domestico. Ecco, questa è l'osservazione che io faccio, che è riduttivo il 10%, rispetto al grande numero potenziale che c'è da parte di questi cittadini che risiedono in ville e in villette, in fabbricati agricoli, che poi hanno avuto una trasformazione e che poi la Legge urbanistica Regionale ha concesso anche sanatorie e quant'altro. Diamo, visto che c'è questo, diamo anche una ulteriore possibilità. Ma anche per il Comune è una opportunità per ridurre il costo dell'umido. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Precisissimo Santoro, dieci minuti spaccati. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

FUORI MICROFONO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Io l'ho chiesto, Santoro. Devi stare tu attento. Io ho chiesto dichiarazioni...

FUORI MICROFONO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Io l'ho chiesto.

FUORI MICROFONO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Quindi, sei favorevole?

FUORI MICROFONO

(Sovrapposizione di voci)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per cortesia? Allora, Santoro, io ho chiesto dichiarazione di voto? Tu non hai risposto.

FUORI MICROFONO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Santoro, io non ho ti ho visto, nemmeno gli altri ti hanno visto. Poi siamo passati alla votazione.

FUORI MICROFONO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Silenzio? Per cortesia!

SEGRETARIO GENERALE – Allora, io ho contato 16 favorevoli e 4... e Santoro. Però oggi non potrei ripetere chi sono. Mi manca soltanto la votazione di Santoro, che a questo punto è astenuto. Santoro io l'ho sentito quando stavamo in sede di votazione. Ascoltatemi. Stavamo andando bene, perché questo Consiglio era il primo il Consiglio che non facevo appelli una continuazione. Io mi porto presente 18 persone, anche se la Capuozzo è andata via senza avvisare. L'ho vista io e quindi da 19 siamo passati a 18. In questa votazione mi porto 16 favorevoli, un contrario. Mi manca il voto di Santoro, che a questo punto è astenuto presumo.

CONSIGLIERE SANTORO – No.

SEGRETARIO GENERALE – E che cos'è?

FUORI MICROFONO

SEGRETARIO GENERALE – E allora dobbiamo ripetere perché i favorevoli sono 16 e Lei non c'è.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Possiamo ripetere la votazione? Ripartiamo da capo. Dichiarazione di voto?

CONSIGLIERE SANTORO – Sì.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego, Santoro. La prossima volta più attento.

CONSIGLIERE SANTORO – Caro Presidente, ancora una volta è nato un equivoco probabilmente un po' per mancanza di funzionamento dell'apparecchio, e perché gli altri come me ci distraiamo. Non voglio fare colpa a nessuno se non a me stesso. Io ho fatto una dichiarazione preventivamente alla votazione, dicendo perché io sostengo alcuni principi e ho letto due osservazioni a due Articoli. Che in ogni caso, visto che comunque abbiamo fatto votazioni di altri regolamenti e che io ho dichiarato: guardate, non servono a niente perché non sono buoni ma li voto lo stesso perché questi sono oggetto di modifica di integrazione in futuro. Anche a questo ho detto sarebbe opportuno rapportare al 20% per tutte le due categorie. Sia i cittadini possono fare tranquillamente nella propria villa il compostaggio domestico, così come gli altri. Considerato che uno è il 30% e l'altro è 10%, che è molto riduttivo come invito, come sollecitazione, perché non la portiamo al 20% ambi le Parti? Questa voleva essere l'apertura di una valutazione. Caro Presidente, se Lei avesse avuto più sensibilità avrebbe dovuto dire: un attimo, il Consigliere Santoro sta proponendo di creare un equilibrio tra le Parti. – Poi poteva pronunciarsi più a dire sì o a dire no. Lei non lo ha chiesto a nessuno, e io ovviamente avendomi anticipato il voto favorevole con quella motivazione, io dico la voto lo stesso, ma ovviamente dovrò fare successivamente una richiesta di modifica a questa qui. Questo è tutto. Questa è la motivazione. La voto lo stesso. Riservandomi di dover fare un atto particolare per sollecitare questa maggioranza a rivedere quella percentuale del 10 e 30%.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Santoro. Favorevoli? Rifacciamo l'appello.

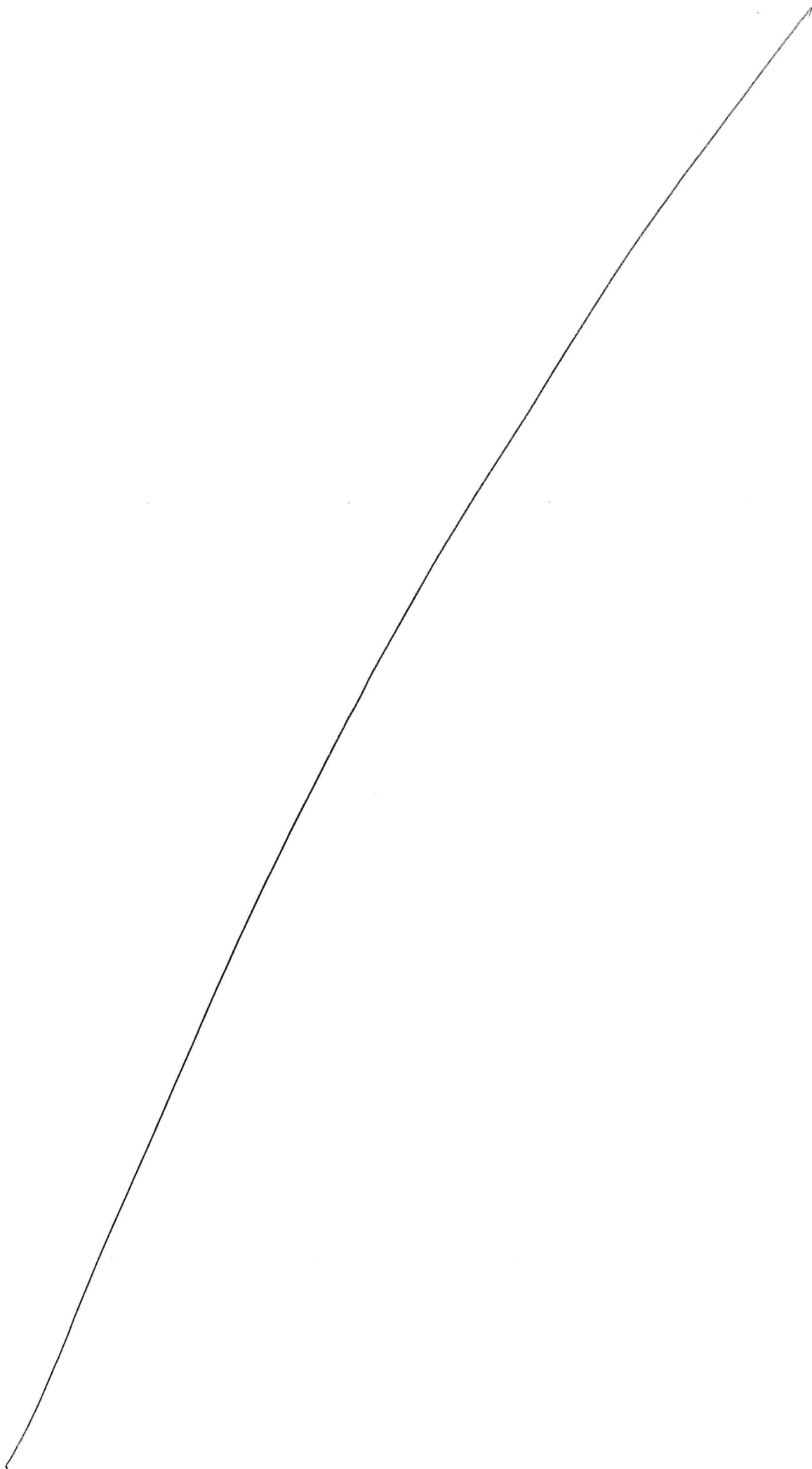
Il Segretario generale procede con l'appello.

SEGRETARIO GENERALE – 18 presenti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Facciamo la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari?
Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE – La proposta è approvata con 17 voti favorevoli,
nessun contrario e un astenuto, Consigliere Capuozzo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al punto 5.



COMUNE DI QUARTO
(Città Metropolitana di Napoli)

REGOLAMENTO

per l'APPLICAZIONE della TASSA SUI RIFIUTI

TARI

Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. In particolare si intende:

- a. per **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b. per **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c. per **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi, esclusa quella parte di parcheggi destinati esclusivamente ai dipendenti e comunque non oltre il 20% dei posti auto rispetto all'intero numero degli stessi.

2. Sono pertanto assoggettabile alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.

3. Sono escluse dalla Tari:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e/o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamera, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc. ..., purché di altezza superiore a ml 1,5 -);
 - per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 ;
- e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
- g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.

2. Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.

3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 7 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:

- a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari;
- b) le superfici adibite all'allevamento degli animali;
- c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali "adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);
- d) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di

riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

3. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, assimilati e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

- Falegnamerie -30%,
- Officine lavorazione materiali ferrosi -30%,
- Autocarrozzerie e Lavorazioni Materiali Lapidei -50%,
- Autofficine per la riparazione veicoli -30%,
- Autofficine di elettrauto -30%,
- Gommisti -30%,
- Distributori carburanti -30%
- Fonderie - 70%,
- Autolavaggi -30%
- Tipografie -20%
- Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari -20%
- Laboratori fotografici -30%
- Lavanderie -20%
- Locali dell'industria chimica per la produzione di beni -20%
- Locali dell'industria tessile -20%
- Locali ove si producono scarti di origine animale -20%
- Florovivaismo -50%
- Industria Cartaria -40%.

4. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%.

5. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:

a) commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi;

b) commi 3 e 4: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

c) produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.

6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti**: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza;

b) **domestiche non residenti**: le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.). Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 35 mq.	1
Da 36 a 70 mq.	2
Da 71 a 105 mq.	3
Da 106 a 140 mq.	4
Da 141 a 175 mq.	5
Da 176 mq. in poi	6

Gli intestatari di utenze domestiche non residenti possono, in alternativa al criterio di cui sopra, produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.

3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegata Tabella 1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta Tabella viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

4 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, per l'applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 5, c. 5.

Art. 9 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.

2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

4. In relazione al punto precedente, le entrate rimosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D. P. R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 13 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 14 - RIDUZIONI DELLA TASSA

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate :
 - a) aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta: la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
 - b) abitazioni e relative pertinenze condotte da un unico occupante residente nel Comune di età pari o superiore ad anni 65, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 20%;
 - c) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 30%;
 - d) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;
 - e) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 20%;
 - f) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
 - g) attività di agriturismo: si applica una riduzione della tariffa di riferimento del 20%;
 - h) utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell'attività, per le quali è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali;
 - i) attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre 6 mesi: si applica una riduzione del 30% alla parte variabile della tariffa di riferimento;
 - l) enti del Terzo settore, di cui al Dlg. 117/2017, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché utenze non domestiche intestate agli Enti Parrocchiali: riduzione del 20% della parte variabile delle rispettive tariffe;
 - m) titolari di nuovi esercizi per le attività di commercio, artigianato nonché per la somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali di superficie non superiore a mq.

200: è riconosciuta, per i primi due anni di attività, una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa;

n) bar e tabaccherie che provvedano alla dismissione delle slot-machine (o analoghi dispositivi destinati al gioco d'azzardo): per i primi due anni dal provvedimento, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 30%.

2. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

Art. 15 - RIDUZIONE PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA

1. **Per il solo anno 2020**, sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

a. riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall'8 marzo) per le attività con in seguenti codici ATECO:

45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 47.62.20;

b. riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO:

- 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02, 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10 ;

c. riduzione della quota variabile nella misura del 25% per quelle attività di cui alla *Tabella 2, della predetta delibera ARERA si vedano codici ATECO, 56.1, 56.2, 56.3.*

2. Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) sono riconosciute automaticamente.

Art.16 - RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.

2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

3. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:

- imballaggi in carta e cartone codice CER 150101
- imballaggi in legno codice CER 150103
- imballaggi misti codice CER 150106
- vetro codice CER 150107
- plastica codice CER 150102
- legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105

4. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia MUD.

6. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

Art. 17 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell'art. 37, della legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura:

- a) 10% alle utenze domestiche;
- b) 30% alle imprese agricole e florovivaistiche.

2. La riduzione compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da certificazione rilasciata dal Gestore del Servizio Rifiuti in merito al rilascio di apposita compostiera.

3. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq. 400.

4. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione o facente parte dell'azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Art. 18 - RIDUZIONE PER CESSIONI BENI ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari ad Associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni diverse da quelle di cui al precedente alinea non dà diritto alla riduzione della tassa.

4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno, a cento chilogrammi ed è così determinata:

- a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
- b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;

c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.

5. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.

6. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

Art. 19 - CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del (60%) della tassa dovuta, fatta eccezione per le fattispecie ricomprese all'art. 14 lett a) e lett. f), per le quali è ammessa la cumulabilità fino ad un massimo del 70%.

Art. 20 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO

1. L'amministrazione potrà sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nel pagamento totale o parziale della tassa nei confronti dei seguenti soggetti:

a) sono esenti i nuclei familiari che beneficiano di un contributo ordinario assistenziale da parte del Comune;

b) il tributo è ridotto del 50% per i nuclei familiari titolari esclusivamente di reddito derivante da una sola pensione pari all'importo dell'assegno sociale INPS;

c) il tributo è ridotto del 50% per i nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap al 100%, con decreto di accompagnamento e che dichiarino un reddito complessivo ISEE non superiore ad Euro 10.000 (diecimila) annui.

4. Le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute a richiesta dei contribuenti da presentarsi entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, a condizione che non vi siano posizioni debitorie pregresse. All'istanza, redatta su apposito modello fornito dall'Ufficio Tributi del Comune, si dovrà allegare la seguente documentazione:

a) fotocopia del/i certificato/i di assegno sociale INPS;

b) la non titolarità di redditi diversi da quelli derivanti da assegno sociale INPS, certificata da attestazione ISEE;

c) qualora nel nucleo familiare del/i pensionato/i INPS siano presenti persone conviventi, queste se hanno raggiunto la maggiore età, dovranno dimostrare con attestazioni ISEE di non avere redditi propri.

L'Ufficio Tributi del Comune comunicherà a ciascun interessato l'accoglimento o il diniego dell'istanza agevolativa.

5. Per beneficiare delle agevolazioni suddette, i componenti del nucleo familiare non dovranno essere proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento al di fuori dell'unità immobiliare di residenza.

6. La misura delle agevolazioni spettanti nonché le modalità di applicazione dei benefici e le scadenze di pagamento dei relativi avvisi sono definite annualmente con apposita Delibera della Giunta Comunale.

Art. 21 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 4 rate aventi scadenza al:

30 giugno; 30 settembre; 30 novembre e 31 gennaio il pagamento può essere effettuato in occasione della prima rata (almeno 1 rata dopo il 1° dicembre per il rispetto di quanto

disposto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019)

Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. **Per il solo anno 2020**, le rate avranno le seguenti scadenze:

30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio e 31 marzo.

3. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.

5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro SEI, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro SEI.

6. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.

Art. 22- DICHIARAZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.

2. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il *28 febbraio* dell'anno successivo a quello in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:

- il servizio postale,
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.

Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa

è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.

8. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

Art. 23 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura di cui al successivo art. 23. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.

4. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 20, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 24 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.

2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro dieci con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dall'art. 8 del vigente regolamento generale delle entrate.
4. Il numero massimo di rate che potrà essere concesso è pari a 36, quando le somme dovute sono superiori ad euro 6.000,00.

Art. 26 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, gli altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex-lege

Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto per legge.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 29 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Ufficio I° - Consulenza e studi finanza locale
Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

AL COMUNE DI
QUARTO (NA)
(refer. nota s.p. del 3 giugno 2020)

PEC: protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

e p.c. ALLA PREFETTURA – UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
NAPOLI

PEC: protocollo.prefna@pec.interno.it

OGGETTO: Comune di QUARTO (NA). Decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2019/2023 – Comunicazione di rettifica.

In riferimento alla nota a margine evidenziata, pervenuta presso la scrivente Direzione in data 3 giugno 2020, si comunica quanto segue.

Riguardo a quanto evidenziato da codesto comune, lo scrivente Ufficio dichiara che, in relazione alla delibera di dichiarazione del dissesto nonché a quella di adozione della medesima ipotesi di bilancio, per mero errore di scrittura sono state riportate nel decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio date non corrette.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si fa presente che, la dichiarazione di dissesto è stata deliberata con atto consiliare n. 58 del 07 maggio 2019 e l'adozione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2019/2023 con delibera n.107 del 19 settembre 2019-.

Inoltre per quanto concerne l'art. 5 del decreto in oggetto si rappresenta che l'approvazione dei documenti contabili di cui all'art. 264, comma 2, TUOEL, deve avvenire entro il 30 settembre 2020.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Colaiani)

Firmato digitalmente da:

ANTONIO COLAIANNI

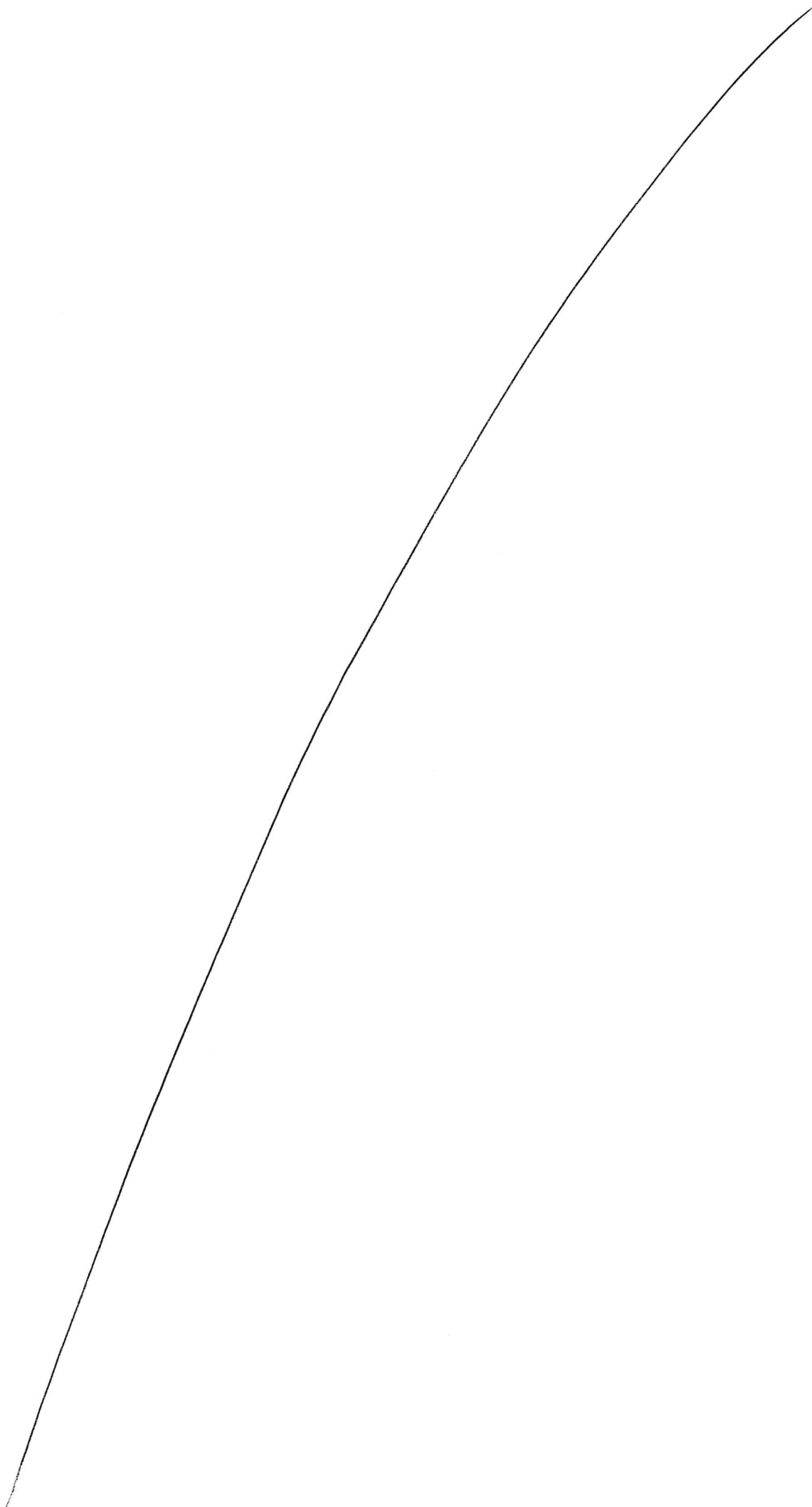
Ministero dell'Interno

Firmato il 24/06/2020 16:30

Seriale Certificato: 8354

Valido dal 27/06/2019 al 27/06/2022







Prot. 27250
del 14/7/2020

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 21 del 13 luglio 2020

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione del C.C. ricevuta a mezzo e-mail in data 10/07/2020, avente ad oggetto “Approvazione regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI)”

Il giorno 13 del mese di luglio dell’anno 2020, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera consiliare n. 56 del 19.04.2019, nella seguente composizione:

nominativo	qualifica	presente	assente
<i>Dott. Antonio Luciano</i>	Presidente	X	
<i>Dott.ssa Paola Cetrangolo</i>	componente	X	
<i>Rag. Nicola Maggio</i>	componente	X	

PREMESSO

- Che la legge di Stabilità 2014 ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da: IMU –TASI e TARI, pertanto nell’ osservanza di tale disposizione di legge l’Ente si è dotato di un proprio Regolamento per la disciplina unica dei tre tributi componenti la IUC;
- Che la legge 27/12/2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito la predetta “imposta unica comunale IUC” rendendo necessario trasferire la disciplina regolamentare della TARI, contenuta nel predetto regolamento IUC, in un separato “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)”

RICHIAMATO

-L’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede:

° Al comma 1, lettera b), n. 7, che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

° Al comma 1-bis, che "... Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell' art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, all'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori...."

-L'art.27, comma 8 della Legge 448/2001, così come modificato dalla Legge n. 296/2006, il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato, entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento.

RILEVATO

- Che il comma 683 bis della legge n. 147/2013, come introdotto dall'art. 57 bis, comma 1 lett. B) del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito nella Legge 19/12/2019 n. 157, ha stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il 30 aprile;
- Che l'art. 107 del D.L.n. 18 del 17 marzo 2020, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

CONSIDERATO

- Che l'Ente deve provvedere ad adottare le aliquote e detrazioni per il tributo relativo all'anno 2020;
- Che il Regolamento tiene in debita considerazione, nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative istituite ed alle successive modificazioni ed integrazioni;
- che l'adozione delle tariffe del tributo succitato risponde alla normativa vigente e rispetta i limiti imposti dalla stessa.

VISTO

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità dell' Ente;
- il D.Lgs. 267/2000;

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile di Settore Dr. Giovanni Orlando;
- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore Bilancio Dr. Ssa Aurora Biondi.

ESPRIME

pare favorevole all'Approvazione del regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", - regolamento che si compone di n. 29 articoli.

Copia del presente verbale viene depositato presso l'Ufficio Protocollo per la trasmissione: Al Presidente del Consiglio – Al Signor Sindaco – All'Assessore al Bilancio – Al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile del Settore Tributi.

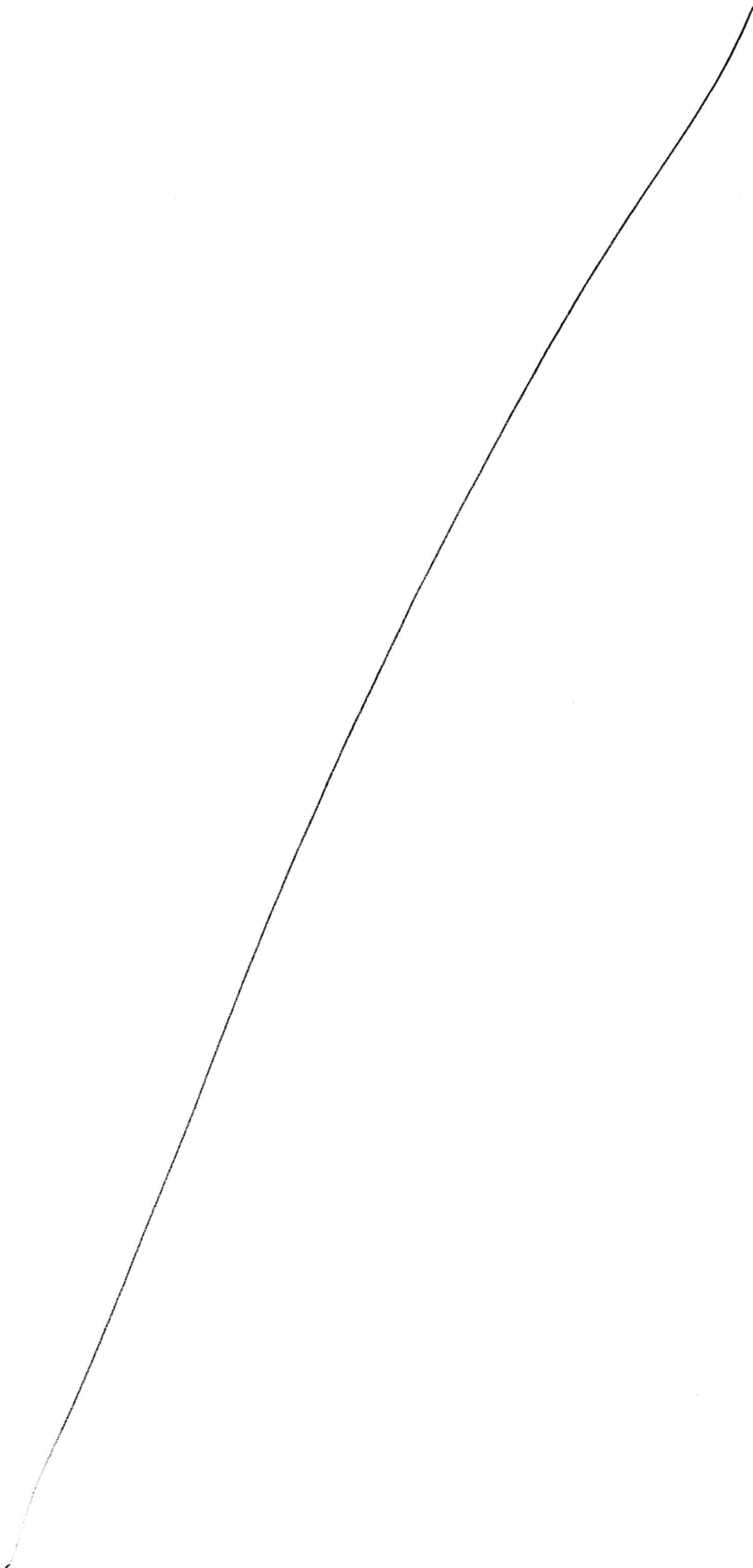
IL COLLEGIO DEI REVISORI

F.to Dr Antonio Luciano – Presidente - _____

F.to Dr.ssa Paola Cetrangolo – Componente - _____

F.to Rag. Nicola Maggio – Componente - _____

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





COMUNE DI QUARTO

Città Metropolitana di Napoli

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sede

Oggetto: Trasmissione proposte di regolamenti

In uno alla presente, per l'inoltro alla Commissione Bilancio e Tributi nonché per il deposito in segreteria Giunta e Consiglio, si trasmette la seguente documentazione:

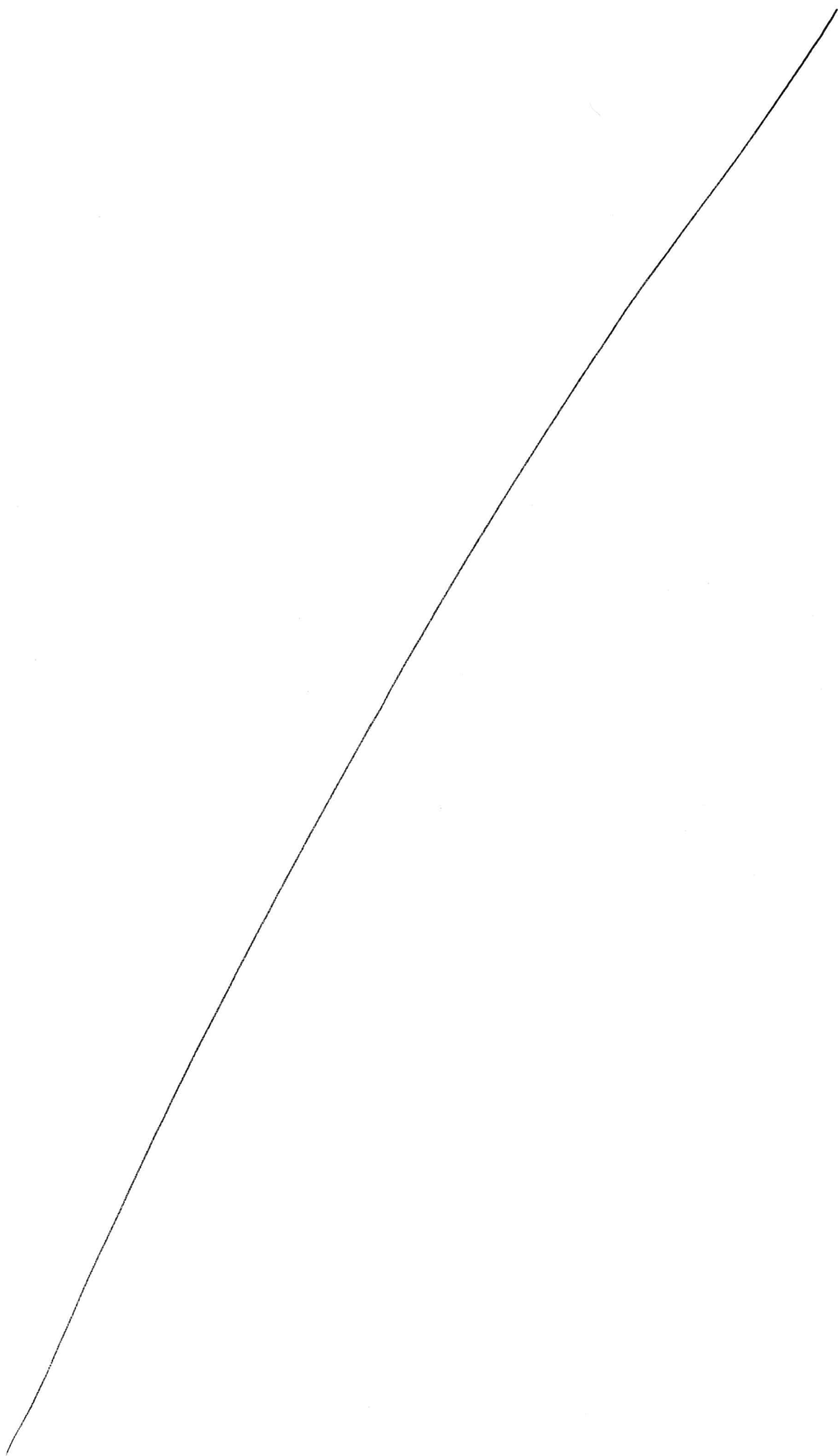
1. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
2. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria sul territorio di Quarto (L.160/2019). Esame ed approvazione;
3. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) Approvazione aliquote anno 2020;
4. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
5. Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 8 giugno 2019 n. 58.

Si precisa che la suddetta documentazione è composta da 5 cartelline contenenti: la proposta di delibera, il parere tecnico e contabile, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, viene consegnata a mano alla segreteria del Presidente.

Lì 15/07/2020

Il Responsabile del Settore Tributi
Dott. Giovanni Orlando

15-07-20
P.c.
Giovanni Orlando



COMUNE DI QUARTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE: TRIBUTI

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I)."

Ai sensi dell'art.49 de D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

- "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi."

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
Settore
dr. Giovanni Orlando

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data: 10/07/2020

Il Responsabile del Settore Tributi
dr. Giovanni Orlando

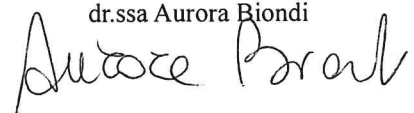


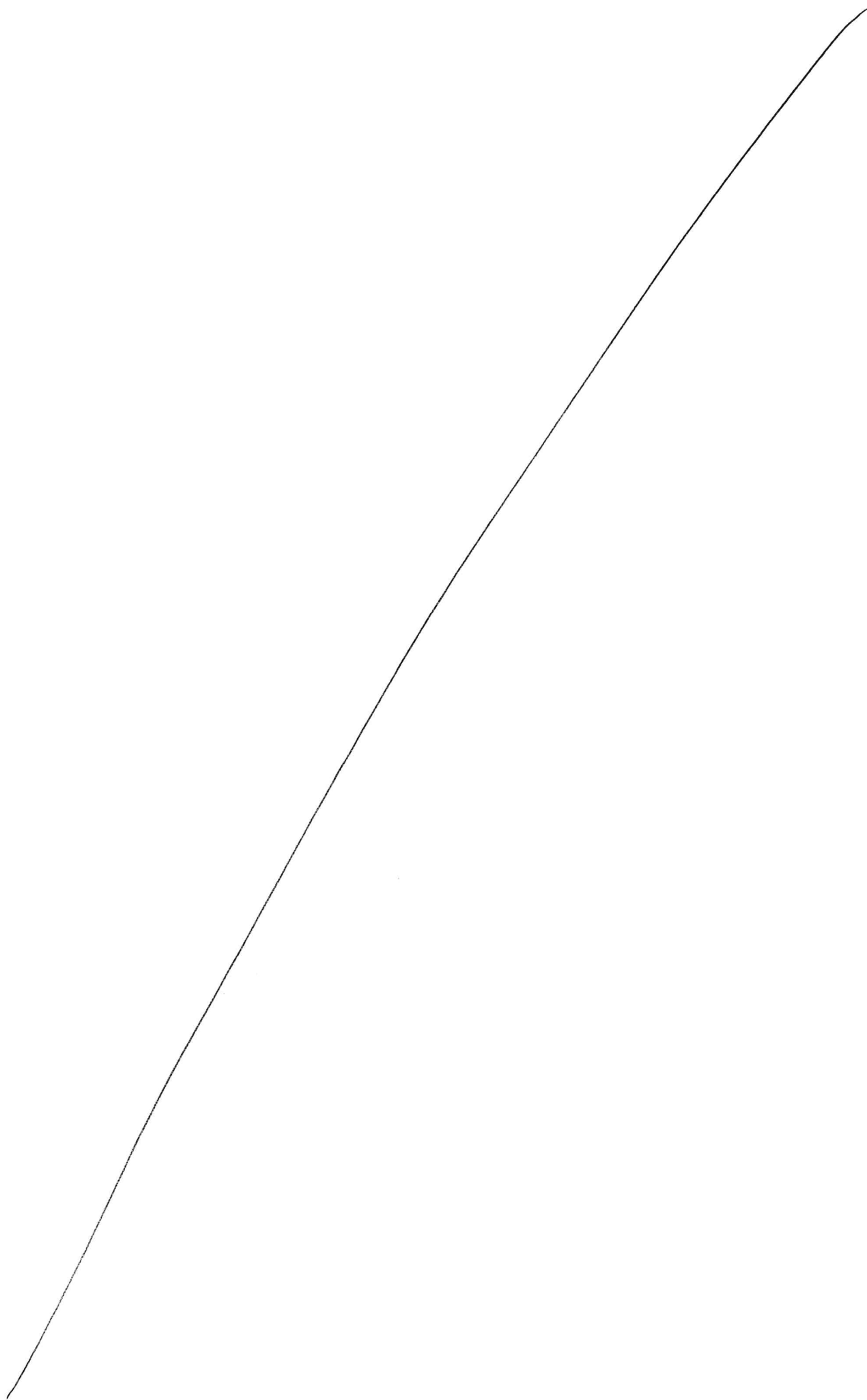
IL RESPONSABILE
Settore Bilancio
dr.ssa Aurora Biondi

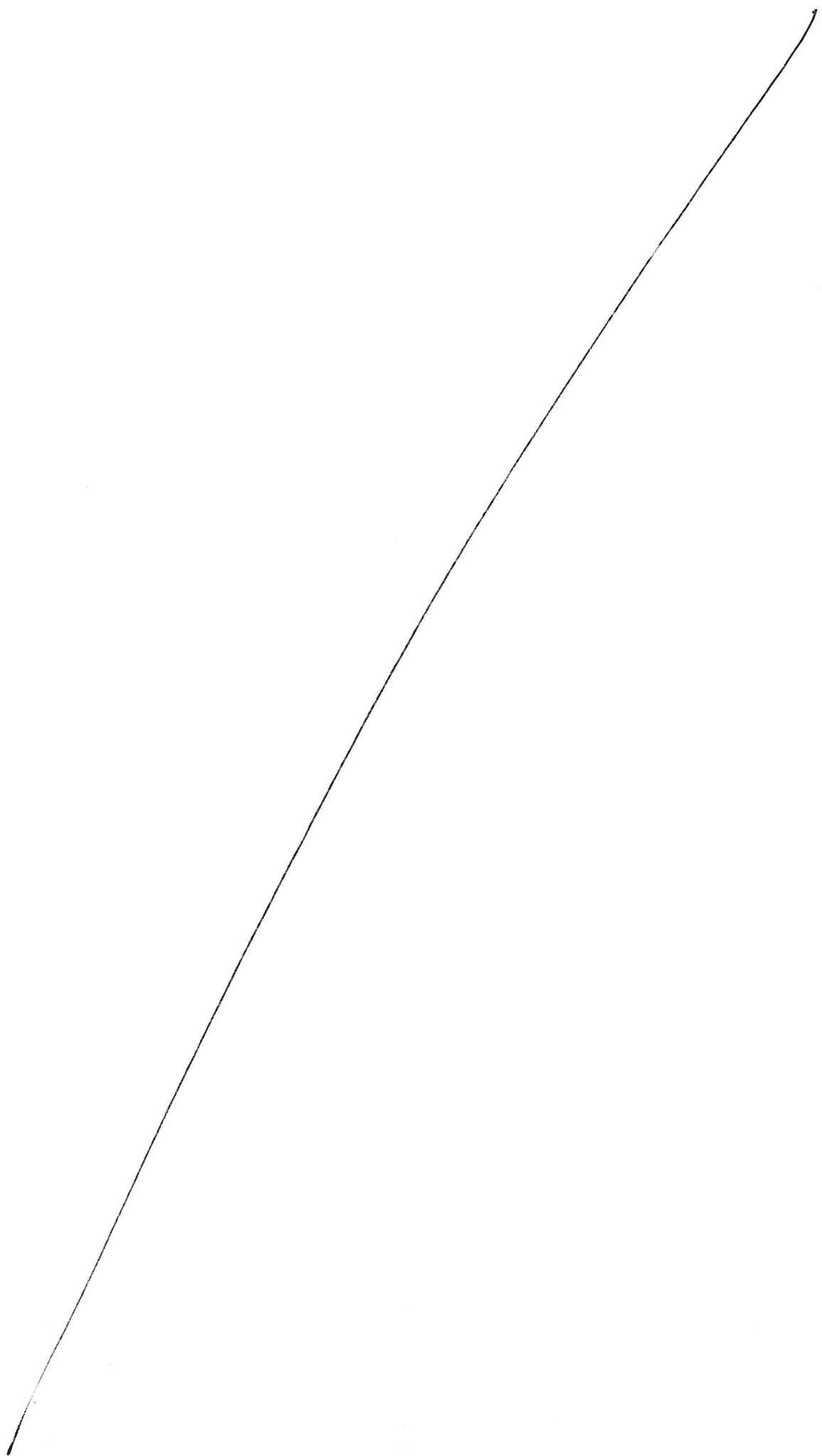
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data: 10/07/2020

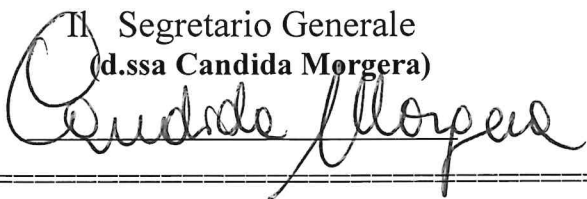
Il Responsabile del Settore Bilancio
dr.ssa Aurora Biondi

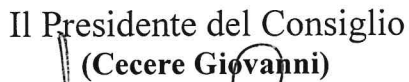






Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
(d.ssa Candida Morgera)


Il Presidente del Consiglio
(Cecere Giovanni)


Prot. N. 31751

Li 17/8/2020

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.267/18.8.2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 17/8/2020

Il Messo Comunale


che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del 18.8.2000);

☒ è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile.

Il Responsabile Uff. Segreteria
(Mirella Fabozzi)
